



Assicurazioni

SERVIZI ASSICURATIVI NORDEST S.R.L.
VIA LUIGI DE PAOLI, 7
33170 - PORDENONE (PN)
Tel. 0434-20021

**Infortunati cumulativa
aziende**

Documento di: **Variatione polizza**

DATI CONTRATTO

Agenzia	PORDENONE		Cod. Agenzia	000264	Cod. SubAgenzia	
Appendice N.	28	N. POLIZZA	1103135	Tacito Rinnovo Si		
Dalle Ore 24:00 del	31/12/2017	Alle Ore 24:00 del	31/12/2018	Durata: Anni	1	Mesi 0 Giorni 0
Scadenza Copertura	30/06/2018	Frazionamento	Semestrale	Data Emissione	19/12/2017	
				Regolazione Premio	Si	

CONTRAENTE

Denominazione	FIASP FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI	C.F.	04415400151	P.I.	00694230202	Sesso	
Data di nascita		Luogo di nascita	MANTOVA				
Indirizzo	STRADA LUNETTA	N. Civico	5-7-9	CAP	46100		
Località	MANTOVA	Comune	MANTOVA	Provincia	MN	Nazione	IT

Assicurato: Nucleo

Nucleo 1

Numero di assicurati	
Forma di copertura	Professionale

ASSISTENZA

	CAPITALE/MASSIMALI
Morte Infortuni	100.000,00
Invalidita' permanente Inf	100.000,00
Rimborso spese mediche Inf	500,00 €
IGR Inf	30,00 €



APPENDICE A TESTO LIBERO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

1. L'Assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dai tesserati durante la loro partecipazione a manifestazioni ludico motorie non competitive, in qualità di Atleti e/o Commissari Tecnici, organizzate dalle Associazioni e dai gruppi affiliati alla FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti). L'assicurazione è altresì prestata per gli infortuni subiti dai Commissari Tecnici, Componenti il Consiglio Federale, la Giunta Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione d'Appello e la Presidenza Federale della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti) e i componenti dei Comitati Territoriali, durante l'espletamento della mansioni legate esclusivamente all'attività della Federazione.

- L'Assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione.

- Limitatamente ai Commissari Tecnici, Componenti il Consiglio Federale, La Giunta Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione d'Appello Federale, la Presidenza Federale della FIASP (Federazione Italiana Sport per tutti) ed i componenti dei Comitati Territoriali l'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento dell'attività, esclusi in ogni caso gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto della presente polizza ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Si conviene che, per includere in garanzia gli Assicurati, il Contraente dovrà darne comunicazione scritta tramite la compilazione di uno specifico elenco analitico riportante il Nome, Cognome, data di nascita, eventuali minorazioni funzionali, infermità, difetti fisici ed inviare tale richiesta di copertura, unitamente al documento per il trattamento dei dati personali (d.lgs 196 Privacy) debitamente sottoscritto, presso la sede dell'Agenzia ove è assegnata la presente polizza a mezzo posta, a mezzo telefax o a mezzo di e-mail all'indirizzo **pordenone@groupama.it** avendo cura di richiedere conferma di avvenuta ricezione.

Tutto quanto premesso, si prende atto che i capitali assicurati, i limiti di indennizzo e le franchigie per tutti gli infortuni indennizzabili a termini della presente polizza, devono intendersi i seguenti:

- **MORTE € 100.000,00.=**
- **INVALIDITA' PERMANENTE € 100.000,00.= (franchigia 5% assoluta)**
- **DIARIA DI RICOVERO OSPEDALIERO € 30,00.= (fr.2gg.max ris.per evento 30gg.)**
- **INDENNITA' IMMOBILIZ. GESSATA € 30,00.= (max ris. per evento 10gg.)**
- **RIMBORSO SPESE CURA INFORTUNIO € 500,00.= (franchigia € 100,00)**

Limitatamente al "Rimborso delle spese di cura da infortunio" la garanzia è prestata, in deroga all'art.25 delle Norme che regolano l'Assicurazione infortuni, alle sotto menzionate condizioni:

In conseguenza di infortunio indennizzabile in base alla presente polizza e fino alla concorrenza di:

- € 300,00.= per ogni sinistro e per anno assicurativo per tutti gli infortuni che non comportino riconoscimento di invalidità permanente indennizzabile.
- € 500,00.= per ogni sinistro e per anno assicurativo per tutti gli infortuni che comportino riconoscimento di invalidità permanente indennizzabile.

Alle predette condizioni, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate (in originale) per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari dei medici, dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento;
- le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera;
- i trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti in strutture ospedaliere, paraospedaliere, gabinetti medici, ovvero centri di riabilitazione, in ogni caso, da personale preposto e professionalmente riconosciuto.

Ove l'Assicurato fruisca di analoghe prestazioni assicurative (sociali e private) l'assicurazione vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Relativamente alla garanzia "Morte da Infortunio" la somma assicurata si intende elevata da € 100.000,00 ad € 150.000,00 nel caso in cui il deceduto lasci come eredi figli in età scolare e/o portatori di handicap, anche in presenza del coniuge o del convivente di fatto. Tale estensione di garanzia deve intendersi valida esclusivamente per i tesserati FIASP.

2. L'Assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da coloro che non essendo tesserati, partecipano comunque alle manifestazioni non competitive, in qualità di Atleti, organizzate dalle Associazioni e dai gruppi affiliati alla FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per tutti).

L'Assicurazione decorre dall'ora prefissata per l'inizio della manifestazione e cessa allo scadere del tempo massimo previsto per il termine della stessa. La garanzia non comprende la copertura del rischio in itinere.

Si conviene che, per includere in garanzia gli Assicurati non tesserati, gli organizzatori delle manifestazioni patrocinate dalla FIASP, dovranno obbligatoriamente redigere apposito elenco dei partecipanti riportante analiticamente, il Nome, il Cognome la data di nascita ed il numero di iscrizione attribuito su apposita tessera, prima dell'inizio della manifestazione a ogni soggetto non tesserato.

L'elenco verrà inviato a mezzo di lettera raccomandata, presso la sede dell'Agenzia ove è assegnata la presente polizza per il tramite della FIASP sede di Mantova, a semplice richiesta da parte dell'Agenzia o degli organi ispettivi della Direzione della Compagnia, in ogni caso entro 30gg dallo scadere di ciascun anno assicurativo.

Tutto quanto premesso, si prende atto che i capitali assicurati, i limiti di indennizzo e le franchigie per tutti gli infortuni indennizzabili a termini della presente polizza, devono intendersi i seguenti:

MORTE € 80.000,00.=

INVALIDITA' PERMANENTE € 80.000,00.= (franchigia 7% assoluta)

LIMITI DI ETA'

In deroga all'articolo n.17 delle Norme che Regolano l'Assicurazione infortuni, si precisa che i limiti di età indicati nello stesso si intendono abrogati.

REGOLAZIONE DEL PREMIO DEFINITIVO

Entro 30gg. dalla fine di ciascun anno di assicurazione o minor periodo di durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il numero complessivo degli assicurati suddiviso tra tesserati e non tesserati.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati correnti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 gg., trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata alla liquidazione dei sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Preso atto che le soprascritte CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE formano parte integrante della polizza, di comune accordo tra le parti si conviene:

- A) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ART.22, 25 e 26 devono intendersi abrogati integralmente e sostituiti dal testo dattiloscritto;
- B) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ART.24 deve intendersi abrogato integralmente.



Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it
Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 0041140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di
assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico
Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

